



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO LA SPEZIA
 Ufficio Prevenzione Incendi


La Spezia, li

23 APR 2009

Via Antoniana, 10 - 19100 La Spezia. -
 ☎ 0187598960/61/62/63/64 - fax 0187598965
 e mail: comando.laspezia@vigilfuoco.it

Prot. n. 6900

Allegati



Agli Ordini e Collegi Professionali
 LA SPEZIA

OGGETTO: Prevenzione Incendi.
 Precisioni normative e chiarimenti

La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato recenti lettere circolari riportanti precisazioni e chiarimenti su vigenti normative di Prevenzione Incendi. In particolare:

- a) Lettera Circolare prot. n. 2711 del 06.04.2009: Porte di Piano degli ascensori resistenti al fuoco.

Vengono fornite indicazioni relativamente alle procedure e documentazioni afferenti le caratteristiche di resistenza al fuoco da acquisire per le porte di piano degli ascensori al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi a seconda che le stesse siano fornite unitamente all'impianto ascensore, oppure separatamente.

- b) Lettera Circolare prot. n. 2720 del 07.04.2009: Attuazione art. 10 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n° 32 - Certificazione di manutenzione per i piccoli serbatoi di GPL.

Vengono fornite indicazioni per rendere omogenee sul territorio nazionale le procedure di certificazione della manutenzione annuale dei serbatoi di GPL. Al riguardo è stato predisposto un fac simile che dovrà essere sottoscritto da parte di personale qualificato dell'azienda distributrice.

- c) Lettera Circolare prot. n. 3060 del 10.04.2009: Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

Vengono forniti chiarimenti in merito alla valutazione dell'effettivo rischio di esplosione degli ambienti.

8/5/09
 Boccia
 F

informi fase d. d. S

Ferruccio



29

a

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA

Prot. n°

5952
Prot. 24 11 07 APR 2009
032101 01 4135

Roma, 06 APR. 2009

LETTERA-CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco.

Con riferimento all'allegato 5 alla lettera-circolare n. 6651 del 22 agosto 2006 con il quale sono state date informazioni alle strutture periferiche del CNVVF riguardo la cessazione del rilascio di nuovi atti omologativi concernenti le porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute dai Comandi VV.F., sono di seguito fornite alcune indicazioni relativamente alle procedure e documentazioni da acquisire per i prodotti in parola al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Premesso che le porte di piano degli ascensori sono componenti di impianti soggetti alle disposizioni della direttiva 95/16/CE ("direttiva ascensori"), recepita con D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, e che non sono annoverate tra i componenti di sicurezza degli ascensori per i quali è prevista l'apposizione della marcatura CE (Allegato IV della direttiva ascensori), ne discende quanto segue:

- a) quando sono immesse sul mercato unitamente all'impianto ascensore marcato CE, le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore, comprese le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano, possono essere individuate nella dichiarazione CE di conformità dell'impianto ascensore, resa disponibile dall'installatore dell'impianto stesso;
- b) quando sono immesse sul mercato separatamente dall'impianto, per essere utilizzate ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di un impianto esistente non marcato CE, le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano possono essere individuate nella dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della porta e nella relativa documentazione tecnica a supporto (omologazione in corso di validità ovvero rapporto di prova).

E' appena il caso di segnalare che, in attesa di ulteriori indicazioni che potranno pervenire dai competenti Organi Comunitari, la norma di riferimento per l'accertamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco è la norma armonizzata EN 81-58, l'applicazione della quale conferisce la

ca

FAC-SIMILE di CERTIFICAZIONE DI MANUTENZIONE

Al sensi del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 – art. 10, comma 4

Visita del/...../.....

(data dell'ultima certificazione/...../.....)

SERBATOIO PER GPL INSTALLATO PRESSO L'UTENTE:

Cognomenome

Via..... ComuneProv.

Serbatoio per GPL – n° matricola	Costruttore	Capacità m ³

TIPO DI SERBATOIO E MODALITA' DI INSTALLAZIONE:

- a) serbatoio orizzontale, installato fuori terra
- b) serbatoio verticale, installato fuori terra
- c) serbatoio orizzontale, installato entrotterra in cassa di contenimento.....
- d) serbatoio verticale, in contenitore di PE installato entrotterra
- e) serbatoio orizzontale, in contenitore di PE installato entrotterra.....
- f) serbatoio orizzontale, con rivestimento epossidico e protezione catodica.....
- g) serbatoio verticale, con rivestimento epossidico e protezione catodica
- h) serbatoio

Premesso che

- il serbatoio è stato sottoposto ad esame visivo,
- gli accessori di sicurezza e di controllo sono protetti dagli agenti atmosferici e risultano mantenuti e controllati secondo le normative tecniche di riferimento vigenti;
- i controlli sul serbatoio, sui suoi accessori di sicurezza e sui relativi sistemi di protezione previsti dalle normative tecniche di riferimento vigenti sono stati effettuati con esito positivo,

SI CERTIFICA

il regolare stato di conservazione del serbatoio e dei suoi accessori di sicurezza.

Firma dell'addetto
(timbro e firma leggibile¹)

.....

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissioni del serbatoio e/o dei suoi accessori da parte di terzi

¹ Inserire il nome e cognome dell'addetto – incaricato dall'azienda distributrice - con il carattere stampatello, il timbro dell'azienda e la firma leggibile dell'addetto stesso.

F.lli
A. G.
A. M.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Via S. Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. 30606/184
032101 01 4183 010

Roma, 10 APR. 2008

LETTERA - CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione.
Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

Pervengono a questa Area quesiti relativi alla corretta interpretazione dei punti 4.5.2. 4.6 e 4.8 dell'allegato al DM 12 aprile 1996, e s.m.i., recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" che, nel disciplinare rispettivamente l'installazione degli apparecchi generatori di aria calda a scambio diretto, dei moduli a tubi radianti e dei nastri radianti, testualmente recitano: "E' vietata l'installazione all'interno di ... locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni".

Analoga prescrizione è inoltre riportata nel DM 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi - sempre con riferimento alla tipologia di apparecchi sopra menzionati.

I provvedimenti citati non specificano tuttavia i criteri da adottare per la valutazione del rischio di esplosione determinando, di fatto, un'interpretazione non uniforme sul territorio nazionale della normativa di prevenzione incendi.

Al riguardo occorre considerare che la presenza di lavorazioni o di sostanze suscettibili di dare luogo ad esplosioni non comporta necessariamente la formazione di atmosfere pericolose per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili, essendo questa strettamente correlata alle quantità e concentrazioni dei materiali, alle modalità di utilizzazione delle sostanze ed alle caratteristiche dell'ambiente quali sistemi di contenimento, impianti di ventilazione meccanica o aperture di aerazione naturale, pulizia dei locali, ecc..

Tali considerazioni e analisi sono contenute nel documento sulla valutazione del rischio di esplosione, che limitatamente agli ambienti di lavoro, rientra tra le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. A tal proposito, in considerazione della particolare tipologia di rischio, consistente nelle valutazioni specifiche derivanti dalla considerazione degli elementi di cui all'articolo 290 del D.Lgs. n. 81/08 (indicazioni sulle modalità operative con cui effettuare la valutazione del rischio di esplosione sono riportate nell'art. 293 che rimanda agli allegati XLIX, L e LI), si ritiene di poter considerare tale valutazione come parte integrante della più generale valutazione del rischio incendio, anch'essa prevista dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, per gli impianti termici aventi potenzialità superiore a 116 kW (ossia soggetti al rilascio del CPI), al fine di dimostrare la rispondenza dell'ambiente di installazione alle disposizioni previste dal DM 12/4/1996 e dal DM 28/05/2005, nonché il soddisfacimento degli obiettivi generali di sicurezza antincendio richiamati dai suddetti provvedimenti, la valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata nell'ambito della più generale valutazione qualitativa del rischio di cui al punto 2.3 dell'allegato I al DM 4/5/1998, non potendo la trattazione specifica ricondurla al caso di attività regolate da specifiche normative di prevenzione incendi.

Per aziende dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale, il documento può ridursi ad una semplice dichiarazione di insussistenza del rischio e, per tali ambienti, non sussistono motivi ostativi all'installazioni degli apparecchi termici in esame.

Viceversa per gli ambienti in cui è da prevedere il formarsi di un'atmosfera potenzialmente esplosiva, con probabilità di accadimento tali da richiedere specifici provvedimenti di protezione, sono da considerare una o più zone esposte a rischio di esplosione e, pertanto, andranno adottate particolari misure di sicurezza nell'installazione di apparecchi termici in tali ambienti. Innanzitutto si premette che, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'ambiente e dalla presenza o meno di lavoratori, la valutazione del rischio di esplosione può essere effettuata secondo i criteri di cui al D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. Detto decreto fa riferimento per la classificazione a norme tecniche armonizzate quali la EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas ed alla EN 50281-3, sostituita dalla EN 61241-10 (CEI 31-66) in presenza di polveri combustibili.

La documentazione tecnica deve pertanto evidenziare le caratteristiche dell'ambiente di installazione degli apparecchi termici (aerazione permanente, sistemi di ventilazione meccanica e relativa disponibilità, sorgenti di emissione, grado di pulizia, livello di manutenzione, ecc.) prese a riferimento per la classificazione delle zone ed il procedimento adottato per la classificazione stessa; in particolare gli elaborati grafici di progetto devono riportare l'estensione in pianta ed in sezione delle diverse zone pericolose.

Nelle aree in cui si è prevista la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive secondo i predetti criteri (cosiddette zone 0, 1 e 2 per i gas e 20, 21 e 22 per le polveri), potranno essere installati solo apparecchi idonei ai sensi del DPR 23 marzo 1998, n. 126.

All'esterno di tali aree, analogamente per quanto stabilito dai decreti in esame, in presenza di depositi di materiali combustibili, si ritiene possano essere adottati gli stessi criteri di sicurezza, prevedendo delle opportune distanze di sicurezza degli apparecchi termici dalle superfici esterne dei volumi in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, individuati dall'involuppo delle zone 0, 1 e 2 per i gas e 20, 21 e 22 per le polveri, come di seguito precisato:

- **GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO:** la distanza dalla superficie esterna del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti, non inferiore a 4 m. Tale distanza è ridotta a 1,5 m per gli apparecchi posti ad una altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento (4.5.2.2. del DM 12/04/1996 e del DM 28/04/2005);



- **MODULI A TUBI RADIANTI:** la distanza dalla superficie esterna del modulo radiante non inferiore a 4 m (p.to 4.6.2 del DM 12/04/1996 e del DM 28/04/2005);
- **NASTRI RADIANTI:** la distanza dalla superficie esterna delle condotte radianti non minore di 1,5 m (4.8.2 del DM 12/04/1996 e 4.7.2.1 del DM 28/04/2005).

In ogni caso gli apparecchi termici dovranno essere installati nel rispetto di quanto eventualmente specificato dal fabbricante dell'apparecchio nelle avvertenze, nell'istruzione tecnica per l'installatore e nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione, elaborate per l'utente, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per la corretta installazione, il funzionamento sicuro, conformemente alla destinazione, nonché le eventuali restrizioni in materia di utilizzo.

In caso di modifiche dei parametri che comportino una diversa classificazione/estensione delle zone potenzialmente esplosive, deve essere presentata una nuova richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 37/1998.

Per gli impianti termici aventi potenzialità compresa fra i 35 e i 116 kW, la possibilità di installazione degli apparecchi è subordinata alla individuazione di aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, secondo i criteri sopra richiamati, della cui presenza il titolare dell'attività è tenuto ad informare il progettista e l'installatore, nonché alle eventuali restrizioni fornite dal fabbricante.

IL CAPO DEL C.N.VV.F.
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(Gambardella)

DVM

